



LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 15 dicembre 2025

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nuove modalità di esposizione malattia nel flusso UniEmens: differimento termine
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Nuove modalità di esposizione malattia nel flusso UniEmens: differimento termine
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Assegno di incollocabilità: adeguamento limiti di età
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Assegno di incollocabilità: adeguamento limiti di età
di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Gestioni Artigiani e Commercianti: avvisi bonari di rate con scadenza febbraio e maggio 2025
di Redazione

CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Gestioni Artigiani e Commercianti: avvisi bonari di rate con scadenza febbraio e maggio 2025
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA



Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e responsabilità di committente e subcommittente
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA

Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e responsabilità di committente e subcommittente
di **Redazione**

RASSEGNA AI

Le operazioni di conguaglio assistite dall'AI
di **Studio Associato CMNP**

Nuove modalità di esposizione malattia nel flusso UniEmens: differimento termine

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3743 del 10 dicembre 2025](#), ha comunicato che, in riferimento al messaggio n. 3029/2025, le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso UniEmens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato sono differite al mese di competenza di marzo 2026.

Pertanto, a partire dalla competenza del mese di marzo 2026, l'Istituto ha previsto nei flussi di denuncia UniEmens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico). Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi UniEmens relative all'esposizione dell'evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

Resta fermo che, nella compilazione del flusso UniEmens, dev'essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento "MAL" con le consuete modalità. Analogamente, l'elemento <DiffAccredito> deve essere valorizzato indicando la "retribuzione persa" nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento "MAL".

L'Istituto precisa che la compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l'esigenza di verificare nei flussi UniEmens il periodo di durata dell'evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.

Restano valide le indicazioni del messaggio n. 3029/2025 relativamente alle informazioni da inserire nell'elemento <Giorno> per delineare la tipologia e la durata dell'evento; il messaggio citato riporta anche un esempio di compilazione con le modalità di valorizzazione dell'elemento <Giorno>, distinguendo gli eventi di malattia di durata pari o superiore a 7 giorni da quelli con durata inferiore.

Dalla competenza marzo 2026 la struttura della sezione <DifferenzeAccredito> viene implementata con l'inserimento della sottosezione <InfoEvento>, contenente 2 elementi, l'elemento <MotivoEvento> con l'attributo <TipoMotivoEvento> e l'elemento <DiffAccreditoEvento>.



Per ciascun <CodiceEvento> esposto in <DifferenzeAccredito> la valorizzazione dell'elemento <MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento>, deve trovare corrispondenza con i valori esposti nella compilazione del calendario giornaliero, con la corretta attribuzione dell'importo sull'elemento <DiffAccreditoEvento> associato.

Nel messaggio n. 3029/2025 sono stati dettagliati anche i codici conguaglio presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib>, da utilizzare esclusivamente ai fini del conguaglio dell'indennità di malattia, dal periodo di competenza marzo 2026.

OneDay Master

Attività di difesa del datore di lavoro e ricorsi amministrativi

Scopri di più

Nuove modalità di esposizione malattia nel flusso UniEmens: differimento termine

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 3743 del 10 dicembre 2025](#), ha comunicato che, in riferimento al messaggio n. 3029/2025, le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso UniEmens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato sono differite al mese di competenza di marzo 2026.

Pertanto, a partire dalla competenza del mese di marzo 2026, l'Istituto ha previsto nei flussi di denuncia UniEmens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico). Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi UniEmens relative all'esposizione dell'evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

Resta fermo che, nella compilazione del flusso UniEmens, dev'essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento "MAL" con le consuete modalità. Analogamente, l'elemento <DiffAccredito> deve essere valorizzato indicando la "retribuzione persa" nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento "MAL".

L'Istituto precisa che la compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l'esigenza di verificare nei flussi UniEmens il periodo di durata dell'evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.

Restano valide le indicazioni del messaggio n. 3029/2025 relativamente alle informazioni da inserire nell'elemento <Giorno> per delineare la tipologia e la durata dell'evento; il messaggio citato riporta anche un esempio di compilazione con le modalità di valorizzazione dell'elemento <Giorno>, distinguendo gli eventi di malattia di durata pari o superiore a 7 giorni da quelli con durata inferiore.

Dalla competenza marzo 2026 la struttura della sezione <DifferenzeAccredito> viene implementata con l'inserimento della sottosezione <InfoEvento>, contenente 2 elementi, l'elemento <MotivoEvento> con l'attributo <TipoMotivoEvento> e l'elemento <DiffAccreditoEvento>.



Per ciascun <CodiceEvento> esposto in <DifferenzeAccredito> la valorizzazione dell'elemento <MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento>, deve trovare corrispondenza con i valori esposti nella compilazione del calendario giornaliero, con la corretta attribuzione dell'importo sull'elemento <DiffAccreditoEvento> associato.

Nel messaggio n. 3029/2025 sono stati dettagliati anche i codici conguaglio presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib>, da utilizzare esclusivamente ai fini del conguaglio dell'indennità di malattia, dal periodo di competenza marzo 2026.

OneDay Master

Attività di difesa del datore di lavoro e ricorsi amministrativi

Scopri di più

Assegno di incollocabilità: adeguamento limiti di età

di **Redazione**

L'INAIL, con [circolare n. 55 dell'11 dicembre 2025](#), ha fornito istruzioni in merito agli aggiornamenti dei limiti di età per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità, previsto dall'art. 9, comma 1, D.L. n. 159/2025, che ha elevato il limite massimo di età previsto per la ricezione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'Istituto, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile.

Nelle more della conversione in legge del Decreto, l'Istituto precisa che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell'assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti. In base alla nuova formulazione introdotta, l'eventuale innalzamento dell'età pensionabile comporterà l'adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.

L'estensione si applica alle seguenti categorie di assicurati:

- titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell'assegno;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell'assegno.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



Assegno di incollocabilità: adeguamento limiti di età

di **Redazione**

L'INAIL, con [circolare n. 55 dell'11 dicembre 2025](#), ha fornito istruzioni in merito agli aggiornamenti dei limiti di età per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità, previsto dall'art. 9, comma 1, D.L. n. 159/2025, che ha elevato il limite massimo di età previsto per la ricezione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'Istituto, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile.

Nelle more della conversione in legge del Decreto, l'Istituto precisa che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell'assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti. In base alla nuova formulazione introdotta, l'eventuale innalzamento dell'età pensionabile comporterà l'adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.

L'estensione si applica alle seguenti categorie di assicurati:

- titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell'assegno;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell'assegno.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Gestioni Artigiani e Commercianti: avvisi bonari di rate con scadenza febbraio e maggio 2025

di Redazione

L'INPS, con [messaggio n. 3734 del 10 dicembre 2025](#), ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Il contribuente può visualizzare gli avvisi bonari nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" al percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

L'Istituto invierà anche una mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

Se l'interessato avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo tramite l'apposito servizio presente sul sito INPS al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale del Contribuente" > "Contatti" > "Nuova Richiesta" > "Invio quietanza di versamento".

**NormAI in Pratica**

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)

Novità



Gestioni Artigiani e Commercianti: avvisi bonari di rate con scadenza febbraio e maggio 2025

di Redazione

L'INPS, con [messaggio n. 3734 del 10 dicembre 2025](#), ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.

Il contribuente può visualizzare gli avvisi bonari nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" al percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

L'Istituto invierà anche una mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

Se l'interessato avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo tramite l'apposito servizio presente sul sito INPS al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale del Contribuente" > "Contatti" > "Nuova Richiesta" > "Invio quietanza di versamento".



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)

Novità



Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e responsabilità di committente e subcommittente

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26615, ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, committente e subcommittente non rispondono se il danno è causato da comportamento gravemente imprudente del lavoratore (rischio elettivo), escludendo il nesso causale con eventuali inadempimenti.

Gli obblighi di garanzia ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, si considerano adempiuti se sono documentati il monitoraggio dei mezzi, la manutenzione e la formazione del personale.

OneDay Master

Contenzioso previdenziale

Scopri di più



Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e responsabilità di committente e subcommittente

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26615, ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, committente e subcommittente non rispondono se il danno è causato da comportamento gravemente imprudente del lavoratore (rischio elettivo), escludendo il nesso causale con eventuali inadempimenti.

Gli obblighi di garanzia ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, si considerano adempiuti se sono documentati il monitoraggio dei mezzi, la manutenzione e la formazione del personale.

OneDay Master

Contenzioso previdenziale

Scopri di più

RASSEGNA AI

Le operazioni di conguaglio assistite dall'AI

di **Studio Associato CMNP**

Con la fine dell'anno alle porte, i datori di lavoro devono effettuare alcune operazioni necessarie alla chiusura dello stesso. Tra questi adempimenti, vi è quanto sancito dall'art. 23, D.P.R. n. 600/1973, che richiede ai sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti di effettuare il conguaglio per determinare l'imponibile fiscale e contributivo e applicare correttamente massimali e aliquote, in quanto vi è la possibilità che le ritenute operate durante l'anno non corrispondano all'imposta dovuta dal lavoratore.

Per lo svolgimento del conguaglio, i datori di lavoro e i loro consulenti possono farsi coadiuvare dall'AI di LavoroPratico.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

Conguaglio di fine anno

Il conguaglio fiscale di fine anno

Il conguaglio fiscale di fine anno è un adempimento che i sostituti d'imposta devono effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o alla data di cessazione del rapporto di lavoro) come previsto dall'art. 23, comma 3, [D.P.R. n. 600/1973](#).

Per determinare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta, il sostituto deve eseguire le seguenti operazioni:

- Individuare eventuali altri redditi da considerare
- Determinare il reddito complessivo
- Calcolare gli oneri deducibili
- Determinare l'imposta lorda
- Calcolare le detrazioni applicabili
- Determinare l'imposta netta
- Calcolare il trattamento integrativo (bonus 100 euro)
- Determinare le addizionali regionali e comunali

Il datore di lavoro deve considerare i redditi di lavoro dipendente o assimilati corrisposti nell'anno, anche relativi a più rapporti. Su richiesta del lavoratore (entro il 12 gennaio dell'anno successivo), può considerare anche redditi percepiti da altri sostituti.

Qualora dal conguaglio risulti che il trattamento integrativo non spetti, i sostituti provvedono al recupero del relativo importo. Se l'importo supera 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare. In caso di cessazione del rapporto, il recupero avviene in un'unica soluzione.

Conoscenza utilizzata

- [Il conguaglio fiscale di fine anno](#)
- [Trattamento integrativo \(bonus 100 euro\): gli adempimenti dei sostituti d'imposta](#)
- [Imposte sui redditi: Irpef](#)

Com'è possibile riscontrare dalla ricerca, l'assistente virtuale individua i punti salienti della disciplina, riportando la normativa di riferimento, la scadenza e gli elementi necessari al compimento dell'adempimento.

Tra gli aspetti peculiari della disciplina, troviamo la verifica della spettanza del trattamento

integrativo e dei fringe benefit. Su questi punti possiamo interrogare l'AI per ottenere delle informazioni aggiornate e sintetiche, rimandando poi agli approfondimenti suggeriti dalla stessa per una verifica di eventuali casi specifici.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quali sono i limiti dei fringe benefit per il 2025

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato e stabilizzato per il triennio 2025-2027 le misure relative ai fringe benefits, elevando la soglia di non imponibilità a:

- 1.000 euro per tutti i dipendenti
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico

Rientrano in questi limiti, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale
- delle spese per l'affitto della prima casa
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

È importante sottolineare che se nel medesimo periodo d'imposta il limite viene superato, l'intero valore concorre a formare il reddito del dipendente percettore dei beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, non solo l'eccedenza. La soglia limite di non imponibilità deve essere calcolata al netto di quanto il dipendente ha corrisposto al datore di lavoro sugli importi teoricamente tassabili e deve essere considerata nell'ambito dell'intero periodo d'imposta, in relazione a tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente.

Conoscenza utilizzata

- [Le novità in tema di fringe benefits \(La circolare di lavoro e previdenza - n. 2, Gennaio 2025\)](#)
- [MR25 RG - I fringe benefit: disciplina generale](#)

In merito ai fringe benefit, la risposta ci ricorda anche che, se nel medesimo periodo d'imposta il limite viene superato, l'intero valore concorre a formare il reddito del dipendente percettore dei beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, non solo l'eccedenza.



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Trattamento integrativo quali sono i limiti

Il trattamento integrativo (bonus 100 euro) è riconosciuto con i seguenti limiti:

- Dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo di 1.200 euro è riconosciuto ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
- Per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, il trattamento è riconosciuto solo se la somma di determinate detrazioni è superiore all'imposta lorda.

Per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, le detrazioni da considerare sono:

- Detrazioni per carichi di famiglia
- Detrazioni per reddito da lavoro dipendente e assimilati
- Detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021
- Detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021
- Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021
- Altre detrazioni previste per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

Il reddito complessivo è considerato al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, ma al lordo delle quote esenti previste per ricercatori, docenti e impatriati.

Conoscenza utilizzata

- [Trattamento integrativo \(bonus 100 euro\): aspetti generali](#)
- [Trattamento integrativo \(bonus 100 euro\): gli adempimenti dei sostituti d'imposta](#)
- [Il conguaglio fiscale di fine anno \(La circolare di lavoro e previdenza - n. 47, Dicembre 2025\)](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Infine, a seguito di richiesta, ci viene fornito un utile riepilogo per quanto riguarda il trattamento integrativo, che può essere utile anche ai lavoratori per verificare se sono in possesso di tutti i requisiti ed eventualmente comunicare al proprio datore di lavoro la non spettanza, così da evitare la restituzione in dichiarazione.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**

